



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

P.L. FERRARI & CO. S.R.L.

**Parte Speciale E
Regolamento dell'OdV**

Gennaio 2018

INDICE

REGOLAMENTO DELL'ODV	3
ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELL'ODV	3
ART. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI COMPONENTI L'ODV	3
ART. 4 - CARATTERISTICHE DELL'ODV	3
ART. 5 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA	3
ART. 6 - REVOCA, RINUNCIA E SOSTITUZIONE	4
ART. 7 - ATTIVITÀ DELL'ODV	4
ART. 8 - COMPENSO ECONOMICO	6
ART. 9 - ATTIVITÀ DI VERIFICA	6
ART. 10 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	6
ART. 11 - DOCUMENTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE	6
ART. 12 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI	6
ART. 13 - SEGNALAZIONI	6
ART. 14 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	7
ART. 15 - ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ODV	7
ART. 16 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	7
ART. 17 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV	7

REGOLAMENTO DELL'ODV

Art. 1 – Scopo del Regolamento

Presso P.L. Ferrari & Co. S.r.l. (di seguito, la “Società”), è stato istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito, CdA) del 18 dicembre 2014, l’Organismo di Vigilanza (di seguito, OdV) a norma dell’articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito, il “Decreto”).

Il presente Regolamento, adottato con delibera del CdA del 18 dicembre 2015, disciplina i compiti, la composizione e il funzionamento dell’OdV, garantendone l’effettivo ed efficace svolgimento delle funzioni al fine di prevenire la commissione dei reati da cui può derivare la Responsabilità Amministrativa della Società prevista dal Decreto.

Art. 2 – Nomina, composizione e durata in carica dell’OdV

L’OdV, nominato con delibera del CdA, è un organo monocratico, composto da un componente scelto tra soggetti esterni, munito delle necessarie competenze e indipendente ai sensi di cui all’art. 4 del presente Regolamento. Si considerano esterni tutti i soggetti non dipendenti, Amministratori o Sindaci.

Il componente nominato deve espressamente accettare la nomina. L’avvenuto conferimento dell’incarico è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante l’illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell’OdV, nonché della sua collocazione nell’organigramma aziendale e delle finalità della sua costituzione.

L’OdV rimane in carica per la durata di 3 (tre) anni a far data dalla delibera di nomina e fino alla data della riunione del CdA che approva la bozza di Bilancio.

Il componente dell’OdV può essere, alla scadenza del mandato, rieletto per ulteriori 3 (tre) anni, senza limite nel numero di mandati.

Art. 3 – Requisiti soggettivi dei componenti l’OdV

Il CdA valuta, preventivamente all’insediamento dell’OdV e, successivamente, con periodicità adeguata, la sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità in capo al componente dell’OdV. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dall’incarico.

I requisiti di onorabilità del componente dell’OdV sono stabiliti dall’articolo 5 del Decreto 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

Il componente dell’OdV possiede capacità adeguate allo svolgimento dei propri compiti. Sono rilevanti, al riguardo, le competenze e le esperienze ispettive o consulenziali o gestionali maturate svolgendo attività in ambito giuridico, economico, organizzativo e/o di controllo.

Art. 4 – Caratteristiche dell’OdV

L’OdV deve uniformarsi ai principi di:

- indipendenza e piena autonomia dalla Società e dai vertici operativi; in particolare il componente dell’OdV deve:
 - non intrattenere relazioni economiche con la Società e con gli Amministratori di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio, valutata in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
 - non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società;
 - non essere stretto familiare di Amministratori della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.
- continuità d’azione, ossia l’OdV è dedicato con adeguato impiego di tempo allo svolgimento dei suoi compiti.

Onde garantire il principio di terzietà, l’OdV è collocato in una posizione di effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia della Società, relazionando direttamente al Direttore Generale, al Presidente del CdA, al CdA e al Collegio Sindacale secondo quanto regolato nell’art. 15 del presente Regolamento.

Art. 5 – Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti all’OdV ovvero decadono dalla carica coloro che:

- sono interdetti, inabilitati o falliti
- non posseggono/ perdono i requisiti di onorabilità, di professionalità, di autonomia ed indipendenza ovvero non garantiscono la continuità d’azione del loro operato, così come regolati nel presente Regolamento;
- sono stati condannati, anche con sentenza non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 447 e 444 c.p.p.:
 - per reati puniti a titolo di dolo;
 - per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell’ambito del Decreto;
 - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme che disciplinano l’attività finanziaria, mobiliare e assicurativa;

- per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
- per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel R.D. n. 267 del 1942.

Sono fatti salvi i casi in cui sia intervenuta declaratoria di estinzione del reato e o sia stato reso provvedimento di riabilitazione.

- Sono stati destinatari di provvedimenti di arresto o di fermo convalidati dalla competente autorità giudiziaria, anche laddove ad essi non sia conseguita l'applicazione di una misura cautelare personale, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.
- Sono stati destinatari di una misura cautelare personale, anche se successivamente revocata dalla competente autorità giudiziaria, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione.
- Sono stati condannati ad una pena che importi l'applicazione, anche temporanea, di una pena accessoria prevista dal codice penale, da altre leggi penali speciali o, comunque, in altri settori dell'ordinamento giuridico.
- Sono stati sottoposti ad una misura di sicurezza personale o destinatari di una misura di sicurezza patrimoniale, eccezion fatta, in questa ultima ipotesi, per la confisca disposta a seguito del provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.
- Sono stati destinatari dell'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ivi compreso il sequestro cautelare di cui all'art 2 ter comma 2 legge n. 575 del 1965, così come modificato dall'art 22 D.L n. 306 del 1992, conv. In L. n. 356 del 1992 e dall'art 3 legge n. 256 del 1993.
- Hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno ad una Società nei cui confronti siano state applicate:
 - misure cautelari di tipo interdittivo ex art 9 Decreto per illeciti commessi durante la loro carica pur non essendo ancora stata pronunciata sentenza di condanna
 - anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto;
- non hanno o perdono i requisiti di indipendenza stabiliti all'art. 4 del presente Regolamento;
- hanno violato le disposizioni in materia di obblighi di riservatezza come disciplinati all'art. 7 del

presente Regolamento;

- non hanno partecipato, senza giustificato motivo, a due o più riunioni anche non consecutive nell'arco di dodici mesi.

Il componente dell'OdV attesta l'assenza di cause di ineleggibilità, a mezzo di apposita dichiarazione all'atto di accettazione della nomina. Ove il componente dell'OdV incorra in una delle cause di ineleggibilità / decadenza sopra indicate, ne dà tempestiva comunicazione al CdA; quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti circa l'effettiva esistenza delle cause di decadenza e sentito l'interessato, procede alla revoca del mandato.

Art. 6 – Revoca, rinuncia e sostituzione

Il componente dell'OdV può essere revocato solo qualora sussista una giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- il verificarsi, in costanza del mandato, di una delle cause previste dall'articolo 5 del presente Regolamento;
- la perdita dei requisiti di professionalità e/o onorabilità come stabiliti nell'articolo 4 del presente Regolamento;
- l'inosservanza degli obblighi di riservatezza e di rispetto della normativa sulla Privacy;
- grave infermità incompatibile con il corretto svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- grave inadempimento dei doveri propri;
- la sentenza di condanna o di "patteggiamento" della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ove risulti dal testo della stessa un collegamento eziologico tra la condanna e l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;

La revoca del componente dell'OdV compete esclusivamente al CdA.

È facoltà del componente dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, esso deve darne comunicazione al CdA della Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia avrà effetto dalla data di nomina del nuovo componente dell'OdV.

In caso di scadenza del mandato dell'OdV ovvero di rinuncia, morte, revoca del componente dell'OdV ovvero in ogni caso in cui sia necessaria la sostituzione del componente dell'OdV, il CdA provvede, senza indugio, e comunque alla prima riunione successiva, alla nomina rispettivamente del nuovo OdV previo accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

Art. 7 – Attività dell'OdV

Il componente dell'OdV assicura la riservatezza delle notizie e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare quelle relative alle

segnalazioni pervenute in ordine a presunte violazioni del Modello. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale.

Il componente dell'OdV deve, nell'espletamento delle proprie funzioni, rispettare la normativa interna ed esterna alla Società, potendo esso tuttavia esercitare liberamente i poteri di seguito elencati.

L'OdV, in ottemperanza all'art. 6 del Decreto, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento.

Relativamente alla vigilanza sul funzionamento del Modello, l'OdV svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito di tutta la realtà aziendale, accerta che siano identificati, mappati e monitorati i rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi Decreto sollecitandone un costante aggiornamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate, da parte del management e degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato;
- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- sollecita l'istituzione o la modifica di protocolli di prevenzione in caso di carenza, inadeguatezza ovvero di modifica dell'organizzazione interna e/o delle attività aziendali;
- verifica l'idoneità delle modifiche organizzative / gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello;

Relativamente alla funzione di vigilanza sull'osservanza del Modello, l'OdV svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'osservanza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- verifica l'efficacia delle modifiche organizzative / gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello;
- richiede attività formative differenziate al fine di fornire agli organi di vertice, al personale dipendente ai collaboratori a qualsiasi titolo e più in generale a tutti destinatari del Modello, la sensibilizzazione e le conoscenze relative alla normativa e alla sua evoluzione in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex Decreto nonché al Modello e al Codice Etico adottati dalla Società.
- promuove e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Modello e del Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni;

- comunica le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti.

Relativamente alla funzione di aggiornamento del Modello, in caso di:

- evoluzione della disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex Decreto;
- modifiche dell'organizzazione interna e/o dell'attività aziendale;
- riscontrate significative carenze/violazioni del Modello;

l'OdV procede a formulare osservazioni richiedendo l'adeguamento del Modello al CdA in relazione alle proprie competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti.

Ai fini di quanto sopra, l'OdV predispone un sistema di comunicazione interna per:

- agevolare la segnalazione all'OdV di situazioni non conformi al Modello ed al Codice Etico e di ogni notizia rilevante ai sensi del Decreto (le c.d. segnalazioni);
- ottenere tempestivamente dagli organi, dai servizi, dagli uffici e dal personale della Società le informazioni, i dati e i documenti che costituiscono i c.d. flussi informativi del Modello. In particolare, le varie funzioni aziendali dovranno comunicare all'OdV eventuali circostanze che possano ampliare e/o modificare le aree di rischio.

Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello è svolto dall'OdV attraverso l'attivazione e l'esecuzione di periodiche attività ispettive. L'OdV può:

- procedere all'audizione di ogni soggetto in grado di fornire indicazioni o informazioni utili circa l'oggetto della sua attività di vigilanza e controllo;
- accedere agli archivi e ai documenti della Società, senza necessità di autorizzazione;
- richiedere agli organi di gestione, supervisione strategica e controllo della Società ogni informazione utile allo svolgimento dei propri compiti.
- avvalersi di consulenti esterni (posti il consenso e l'approvazione del CdA)

L'OdV riferisce periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno a mezzo di relazione scritta, al CdA e al Collegio Sindacale delle attività di verifica e di controllo compiute, delle eventuali lacune del Modello emerse formulando le conseguenti richieste/proposte di coerenti azioni correttive.

L'OdV, nello svolgimento della propria attività, ha come referente il Direttore Finanziario e del Personale della Società, che costituisce il punto focale per il coordinamento ed il coinvolgimento delle strutture aziendali e dei dipendenti.

Art. 8 – Compenso economico

Il CdA, all'atto della nomina dell'OdV, delibera il compenso da attribuire al componente dell'OdV. Il compenso non può subire modifiche nel corso del mandato.

Il componente dell'OdV ha diritto al rimborso delle spese connesse allo svolgimento del proprio incarico, purché documentato.

Art. 9 – Attività di verifica

L'OdV predispone, con periodicità annuale, un Programma delle attività ispettive ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, in coerenza con quanto stabilito nell'art. 9 del presente Regolamento avuto a riguardo il Modello della Società.

Il Piano delle attività di vigilanza, una volta predisposto dall'OdV, è presentato al CdA e al Collegio Sindacale.

Nel Piano annuale, l'OdV, per le diverse attività ispettive programmate, definisce:

- le motivazioni dell'intervento;
- gli obiettivi delle verifiche;
- le attività e i processi sensibili oggetto di controllo;
- la tempistica delle ispezioni.

L'OdV può altresì svolgere interventi sia d'urgenza sia ulteriori rispetto a quelli programmati anche a seguito di segnalazioni pervenutegli secondo le modalità previste nell'art. 13 del presente documento.

Art. 10 - Attività di formazione

L'OdV, in collaborazione con le funzioni competenti, definisce il programma di formazione dei soggetti da esso individuati, curando che questo sia pertinente ai ruoli ed alle responsabilità dei destinatari e lo presenta al CdA e al Collegio Sindacale.

L'OdV può svolgere ulteriori interventi formativi rispetto a quelli programmati qualora ciò sia opportuno/necessario.

Art. 11 – Documentazione ed archiviazione

L'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti cartacei, le attività svolte, le iniziative assunte, i provvedimenti adottati e le informazioni e le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I verbali redatti in occasione dei controlli e degli accessi presso le strutture della Società, i verbali delle adunanze dell'organismo e le relazioni predisposte in occasione degli incontri con gli Organi Societari, devono essere conservati e protocollati in ordine cronologico.

I documenti attestanti l'attività dell'OdV sono conservati per un periodo di 10 anni e comunque per un periodo adeguato alle esigenze che si dovessero manifestare anche in sede di tutela giudiziale.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV ovvero dal personale dipendente e non, espressamente autorizzato dall'OdV.

L'OdV garantisce l'integrità e la riservatezza dei documenti attestanti la propria attività a norma del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 12 – Riunioni e deliberazioni

L'OdV si riunisce almeno trimestralmente e comunque ogniqualvolta il componente lo ritenga opportuno o necessario.

Trattandosi di un organismo monocratico, non si ritengono necessari i meccanismi di convocazione e deliberazione.

Alle proprie riunioni, l'OdV può invitare a partecipare, per riferire su specifici punti, altri Dirigenti e/o funzioni aziendali (es. RSPP), secondo necessità.

Le riunioni dell'OdV si svolgono a Genova, presso la sede della Società o presso qualsiasi altra sede della stessa, ovvero ove deciso dall'OdV di volta in volta.

L'OdV provvede a redigere il verbale di ogni riunione. Il verbale, sottoscritto dal componente dell'OdV, riporta: giorno, mese, anno, luogo della riunione; il nome del componente e di coloro che hanno partecipato alla riunione su invito dell'OdV; gli argomenti trattati; gli esiti delle eventuali discussioni.

I verbali, una volta approvati, sono archiviati a cura dell'OdV secondo quanto stabilito nell'art. 11 del presente documento.

Art. 13 – Segnalazioni

Il personale dipendente, compresi i dirigenti, i Sindaci e gli Amministratori della Società hanno l'obbligo di fornire all'OdV le informazioni che riguardino la commissione dei reati contemplati dal Decreto, ovvero la violazione o l'elusione del Modello e/o del Codice Etico. Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato nel Modello.

Le informazioni indicate nel comma precedente sono prontamente trasmesse all'OdV dal segnalante.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione; può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, procede senza indugio alla

comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al CdA e al Collegio Sindacale.

I canali informativi sono resi pubblici dalla Società con mezzi idonei a garantirne la conoscenza tra i soggetti obbligati alle segnalazioni.

In particolare, le segnalazioni possono essere trasmesse tramite e-mail all'indirizzo OdV@PLFerrari.com secondo le modalità espressamente previste dall'allegato "procedura di segnalazione all'OdV" che è parte integrante del presente Regolamento.

Le segnalazioni sono conservate dall'OdV secondo le modalità regolate dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 14 – Flussi informativi verso l'OdV

L'OdV è il destinatario di qualsiasi informazione e/o documentazione, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello come di seguito specificato.

All'OdV deve essere comunicato il sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dalla Società, e qualsiasi modificazione di carattere strutturale ad esso apportata.

Le informazioni e/o le documentazioni trasmesse all'OdV secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono conservate dall'OdV a norma dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 15 – Attività di reporting dell'OdV

L'OdV informa sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con continuità il Direttore Generale e il Presidente del CdA; con apposita relazione annuale, il Collegio Sindacale e il CdA.

In particolare, l'OdV informa circa:

- attuazione del Modello: con continuità il Direttore Generale e il Presidente del CdA, annualmente il CdA ed il Collegio Sindacale;
- aggiornamento del Modello: senza indugio propone gli aggiornamenti ritenuti necessari od opportuni al Direttore generale e al Presidente del CdA, in base alle rispettive competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti;
- violazioni del Modello: con continuità il Direttore Generale, e il Presidente del CdA, tempestivamente il CdA e il Collegio Sindacale in caso di ogni violazione del Modello in forza di una condotta

idonea ad integrare un reato di cui al Decreto.

L'OdV può essere interpellato in qualsiasi momento dal CdA e/o dal Collegio Sindacale; lo stesso OdV può presentare al CdA o al Collegio Sindacale richiesta di propria audizione specificando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta.

Art. 16 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente Regolamento sono apportate a mezzo di delibera adottata dal CdA, eventualmente su proposta dell'OdV nei limiti di quanto di competenza.

Art. 17 - Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Ai fini di agevolare l'attività dell'OdV, devono essere trasmesse, per iscritto, all'OdV da parte dell'Organo Amministrativo, dei singoli soci, nonché da parte di tutti i soggetti interessati, tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- risultanze, positive o negative, delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello da parte dei responsabili delle varie funzioni aziendali;
- anomalie o atipicità riscontrate nelle varie funzioni aziendali;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria e/o magistratura, sia civile che penale, o da qualsiasi altra autorità;
- comunicazioni sia interne che esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti dei dipendenti ecc.);
- notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- aggiornamento del sistema delle deleghe e dei poteri;
- operazioni significative, atipiche o a rischio.

Dovrà, inoltre, essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, da chiunque proveniente, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello o con il Codice Etico.